



PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 76/2026

Oggetto: **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) PER IL TRIENNIO 2026/2028. MODIFICAZIONI SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO - SOTTOSEZIONE 3.3.1 FABBISOGNO DEL PERSONALE. ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026.**

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 12 (dodici) ottobre alle ore 10,00, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 in data 17 dicembre 2024, per il triennio 2024/2027, nelle persone dei Signori:

Cristiano BAUCE' – dottore commercialista – Presidente,

Luca Carlo Giacomo VEZIAGA – dottore commercialista – Componente,

Carlo VICARIOLI – dottore commercialista – Componente.

Il Collegio dei Revisori, ha esaminato la proposta di deliberazione n. 3232/2026, avente ad oggetto: “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026/2028. Modificazioni Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano - Sottosezione 3.3.1 Fabbisogno del Personale e Sottosezione 3.3.2 Formazione del Personale.*”, da adottare da parte dell'organo esecutivo-amministrativo.

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- lo statuto e il regolamento di contabilità dell'ente;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 17/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 17/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 e relativi allegati;
- con decreto Presidenziale n. 5 del 20/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- con decreto Presidenziale n. 27 del 23/02/2026 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028 dell'ente provinciale;

TENUTO CONTO

- dell'art. 19, comma 8 della L. n. 488/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale.”*;
- dell'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che ha previsto il superamento delle norme relative le capacità assunzionali a decorrere dall'entrata in vigore di un apposito DPCM che attuerà le disposizioni già previste nel D.L.;
- del D.M. 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni”*, pubblicato sulla G.U. 24.04.2020 n. 108 ed emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 4 D.L. n. 34/2019;

DATO ATTO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali ha subito una profonda evoluzione per effetto dell'articolo 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, recante *“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”*. La citata disposizione ha disapplicato e abrogato i vincoli storici alla spesa complessiva di personale precedentemente previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), superando definitivamente i limiti ancorati alla spesa storica (media del triennio 2011-2013 per le province). Di conseguenza, per gli enti strutturalmente in regola, il principale parametro di riferimento per la programmazione occupazionale e il reclutamento è costituito dal regime delle capacità assunzionali fondato sulla sostenibilità finanziaria, disciplinato dal sopra citato articolo 33 del D.L. n. 34/2019. L'Ente è pertanto tenuto al rispetto dei valori soglia definiti dal rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, ferma restando la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e il rispetto del limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

VISTO il decreto Presidenziale n. 13 del 05/02/20256 con il quale è stata adottata la *“Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e/o situazioni di sovrannumerarietà. Anno 2026”*, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4, comma 1, lettera e del D.M. n. 132/2022

VISTI

- la proposta di decreto n. 3232/2026 con cui l'Ente intende apportare al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028 – di cui al decreto Presidenziale n. 27 del 23/02/2026 – alcune modificazioni relative alla sezione 3: Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3.1: Fabbisogno del Personale e, in particolare, per le assunzioni a tempo indeterminato anno 2026;
- l'allegato “Sub A” alla proposta di decreto summenzionata contenente la prospettazione ricognitoria delle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2026;

RICHIAMATO il parere del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 42 del 20 febbraio 2026 con il quale era stato espresso parere favorevole relativamente al PIAO 2026-2028, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge n. 448 del 28.12.2001;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3, del D.M. 11.01.2022 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa di personale complessivo rapportata alle entrate correnti, come definite dall'art. 2, non superiore i valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2”*;

VISTO l'allegato “Sub A” alla proposta di deliberazione n. 3232/2026 ed, in particolare modo, il prospetto delle cessazioni dal servizio relativo all'anno 2026 e le tabelle riepilogative delle somme dei fabbisogni assunzionali per il medesimo periodo, le quali sono state presentate a questo Collegio per il rilascio del parere di competenza;

PRESO ATTO che la Provincia di Vercelli ha rispettato gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica;

ESPRIME

- il proprio parere favorevole in relazione all'approvazione delle modifiche apportate al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028 – sezione 3: Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.3.1: Fabbisogno di Personale.
- il proprio parere positivo in merito alla sostenibilità finanziaria della programmazione occupazionale proposta, attestando la compatibilità delle assunzioni previste con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio dell'Ente.

Li, 12 ottobre 2026

Il Collegio dei Revisori

Cristiano BAUCE'

Luca VEZLAGA

Carlo VICARIOLI